

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 30 dicembre 2016, n. 839

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET), di cui all'articolo 4, comma 1 sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata il 20 ottobre 2016. Atti necessari al recepimento.

OGGETTO: Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET), di cui all'articolo 4, comma 1 *sexies* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata il 20 ottobre 2016. Atti necessari al recepimento.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche del Territorio e Mobilità;

- VISTA** la Costituzione della Repubblica italiana;
- VISTA** la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, Parte seconda, della Costituzione;
- VISTO** lo Statuto della Regione Lazio adottato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1;
- VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale", e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale", e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** in particolare, il disposto dell'articolo 4, comma 1 *sexies*, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, come inserito dall'articolo 17 *bis*, comma 1, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ai sensi del quale il "*Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni*";

VISTA la legge regionale 22 dicembre 1999 n. 38, recante “Norme sul governo del territorio”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO in particolare, l’articolo 70 della l.r. n. 38 del 1999, rubricato “Criteri generali per l’adozione dei regolamenti edilizi”, ai sensi del quale la determinazione dei criteri generali per la formazione dei regolamenti edilizi è rimessa alla Giunta regionale, con propria deliberazione. A tal fine la Giunta regionale “*invia alle province uno schema di deliberazione ai fini della consultazione degli enti locali. Entro i sessanta giorni successivi, le province trasmettono alla Regione una relazione contenente le osservazioni presentate dagli enti locali*”. Decorso il termine di sessanta giorni, la Giunta regionale adotta la deliberazione, che deve contenere le controdeduzioni alle osservazioni eventualmente presentate;

VISTO l’articolo 71 della l.r. n. 38 del 1999, rubricato “Regolamenti edilizi”, che disciplina la procedura per l’adozione dei regolamenti edilizi da parte dei comuni;

CONSIDERATO che, in applicazione del citato articolo 4, comma 1 *sexies* del d.p.r. n. 380 del 2001, nella seduta del 20 ottobre 2016 della Conferenza Unificata è stata sottoscritta l’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l’adozione del Regolamento Edilizio Tipo, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 268 del 16 novembre 2016 ed allegata alla presente deliberazione;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 1 dell’Intesa sono stati approvati lo Schema di Regolamento edilizio tipo (di seguito RET) e i relativi allegati recanti le Definizioni uniformi e la Raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia, che formano parte integrante dell’Intesa;

CONSIDERATO che lo Schema di RET e i relativi allegati costituiscono, ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1 *sexies*, del d.p.r. n. 380 del 2001, livelli essenziali delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

CONSIDERATO che l’Intesa è stata raggiunta all’esito di un percorso durato circa due anni che ha visto l’istituzione di un gruppo ristretto costituito da rappresentanti delle Regioni, del Governo e dell’ANCI, gruppo al quale ha partecipato anche la Regione Lazio;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 2 dell’Intesa, entro il termine di 180 giorni dall’adozione dell’Intesa le Regioni ordinarie devono provvedere a:

- recepire lo Schema di RET, con la possibilità, nel rispetto della struttura generale uniforme dello schema approvato, di specificare e/o semplificare l’indice;
- recepire le Definizioni uniformi, con la possibilità di individuare, alla luce della normativa regionale vigente, le definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali contenute negli strumenti urbanistici e di dettare, ove necessario e in via transitoria, indicazioni tecniche di dettaglio ai fini della corretta interpretazione di tali definizioni uniformi in fase di prima applicazione;

- integrare e modificare, in conformità alla normativa regionale vigente, la Raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia, raccolta che dovrà essere pubblicata sul sito web istituzionale e periodicamente aggiornata;
- stabilire i metodi, le procedure e i tempi, comunque non superiori a centottanta giorni, da seguire per l'adeguamento comunale, ivi comprese specifiche norme transitorie volte a limitare i possibili effetti dell'adeguamento sui procedimenti in itinere;

CONSIDERATO che, come specificato all'articolo 2 dell'Intesa, il recepimento delle definizioni uniformi non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti, che continuano ad essere regolate dai piani vigenti o adottati alla data di sottoscrizione dell'Intesa;

PRESO ATTO che entro il termine stabilito dalla Regione, e comunque non oltre i centottanta giorni, i Comuni dovranno adeguare i propri regolamenti edilizi per conformarli allo Schema di RET e ai relativi allegati, come eventualmente specificati e integrati a livello regionale;

CONSIDERATO che in caso di mancato recepimento da parte della Regione, i Comuni devono provvedere comunque all'adozione dello Schema di RET, adeguando i propri regolamenti edilizi;

CONSIDERATO che decorso inutilmente il termine per l'adeguamento comunale, le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili;

CONSIDERATO che, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 dell'Intesa, il Governo, le Regioni ordinarie e gli Enti locali si impegnano ad utilizzare le definizioni uniformi nei propri provvedimenti legislativi e regolamentari, che saranno adottati dopo la data di sottoscrizione dell'Intesa stessa;

RITENUTO di dover avviare le procedure necessarie al recepimento dell'Intesa nei termini sopra richiamati, dando mandato alla Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità, ai fini dell'attuazione dell'allegata Intesa, ad avviare le procedure di consultazione di cui all'articolo 70 l.r. n. 38 del 1999, con le Provincie, la Città Metropolitana di Roma Capitale;

RITENUTO che, ai sensi dell'articolo 70 l.r. n. 38 del 1999, trascorsi i sessanta giorni entro i quali le Provincie e la Città Metropolitana di Roma Capitale devono trasmettere alla Regione una relazione contenente le osservazioni presentate dagli Enti locali, la Giunta con propria deliberazione di adozione dei criteri per l'adozione dei regolamenti edilizi, stabilirà i metodi, le procedure e i tempi, comunque non superiori a centottanta giorni, per l'adeguamento comunale all'allegata Intesa;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di prendere atto dell'allegata Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del Regolamento

Edilizio Tipo (RET), di cui all'articolo 4, comma 1 *sexies* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata il 20 ottobre 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 268 del 16 novembre 2016;

2. di avviare le procedure necessarie al recepimento dell'Intesa di cui al punto 1 e di dare mandato alla Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità, ai fini dell'attuazione dell'Intesa, ad avviare le procedure di consultazione di cui all'articolo 70, l.r. n. 38 del 1999, con le Province, la Città Metropolitana di Roma Capitale;
3. di stabilire, con successiva deliberazione ai sensi dell'articolo 70 l.r. n. 38 del 1999, criteri, metodi, procedure e tempi, comunque non superiori a centottanta giorni, per l'adeguamento comunale all'Intesa di cui al punto 1.

La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo del Lazio entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso giustiziale al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.